

regime fortissime restrizioni alla libera attività del giornalismo.

Gli articoli 1 e 2 danno nelle mani al Ministro degli Affari interni e per lui all'Autorità politica la facoltà di limitare l'entrata di stampe, in genere, delle quali non si desidera la divulgazione, stampe che possono essere confiscate ovunque sul territorio dello Stato. Così pure può essere proibita da parte dello Stato la diffusione di notizie, provenienti dall'estero fatte a mezzo di figure o disegni o prodotte con mezzi meccanici (telegrafo, telefono, radio-telegrafo e radio-telefono) o chimici (probabilmente quelle, benchè l'articolo non lo dica, trasmesse con gli inchiostri simpatici).

L'articolo 3 modifica l'articolo 19 della legge precedente sulla stampa dichiarando che è proibita la diffusione e la vendita dei giornali e delle altre stampe, se contengono:

- 1°) offese al Sovrano e alla Casa Reale;
- 2°) offese ai Capi degli Stati esteri;
- 3°) incitamento rivolto ai cittadini, perchè siano cambiate con la forza le leggi del Paese;
- 4°) una grave offesa alla morale pubblica;
- 5°) se con scritti, stampati si provoca l'odio contro lo Stato nella sua *Unità, Fede e Stirpe*, se si invitano i cittadini a cambiare le leggi con la forza;
- 6°) se in uno stampato è commesso qualche delitto o azione contro lo Stato secondo la legge penale;
- 7°) se in uno stampato è stata commessa qualche azione criminosa che sia passibile di punizione